SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 116

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 13 febbraio 2001, concernente: Adozione dei «Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 2001).

01A4739

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2001, n. **169.**

Regolamento recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, per l'omogeneizzazione della durata del mandato dei delegati dei volontari presso gli organismi di rappresentanza militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, che istituiscono gli organi di rappresentanza militare;

Visto l'articolo 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1992, n. 520;

Ritenuta la necessità di uniformare, a seguito della intervenuta equiordinazione dei tre ruoli del personale non direttivo delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, la durata del mandato dei delegati dei volontari eletti negli organi della rappresentanza militare;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000;

Sentite le Commissioni permanenti Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica della durata del mandato dei volontari

1. Al primo comma dell'articolo 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1992, n. 520, le parole: «per i volontari dei Corpi armati e un anno per i volontari delle Forze armate» sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Difesa, foglio n. 260

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, recante «Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1981, n. 11.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti;

— Il testo dell'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«Art. 17. *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

(Omissis).

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo degli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante «Norme di principio della disciplina militare», è il seguente:

«Art. 18. — Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dal successivo art. 19.

Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:

a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze. articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria - ufficiali, sottufficiali e volontari - e in sezione di Forza armata o di Corpo armato - Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza -;

b) in un organo intermedio presso gli alti comandi:

c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato.

L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che garantiscano la continuità degli organi rappresentativi.

Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.

I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio.

All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.

Gli eletti, militari di carriera, durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti».

«Art. 19. — Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite.

Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione.

Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole forze armate o i corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.

Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione di cui all'art. 24, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale di leva.

Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie inerenti servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.

L'organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma precedente e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.

Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo.

Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

provvidenze per gli infortuni subìti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

organizzazione delle sale convegno e delle mense;

condizioni igienico-sanitarie;

alloggi.

Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con l'esigenze di servizio.

Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni.»

«Art. 20. — Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza.

I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene.

Il Ministro della difesa emana, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* il regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, adottato dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti; con il medesimo decreto il Ministro della difesa stabilisce le norme di collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, delegati dalle rispettive associazioni.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanate, con le stesse modalità previste dal primo comma dell'articolo 5, le norme di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19.»

— Il testo dell'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691 recante «Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare», come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1992, n. 520 e come ulteriormente modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 13 *(Durata del mandato).* — Il mandato è conferito con la proclamazione, degli eletti ai sensi degli articoli 18 e 21 del presente regolamento; esso ha la seguente durata:

per i militari delle categorie *A* (ufficiali) e *B* (sottufficiali): tre anni;

per i militari della categoria *C* (volontari): tre anni;

per i militari delle categorie *D* ed *E*: sei mesi;

per i militari dei COBAR allievi ed all'estero la durata del mandato è fissata nei precedenti articoli 7 e 7-*bis*.».

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1978, n. 691, vedi note alle premesse.

01G0225

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2001.

Programmazione semestrale delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 4 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 1998, con il quale sono stati individuati i criteri ed i parametri per la valutazione, su basi statistiche omogenee, del numero complessivo dei dipendenti in servizio nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Visto il comma 20 del citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'applicazione del disposto dei commi 2 e 3 anche agli enti pubblici non economici con organico superiore alle 200 unità;

Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, che subordina l'avvio delle procedure di reclutamento per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi del citato art. 39;

Vista la relazione dei Ministri per la funzione pubblica, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma del medesimo art. 39, comma 2-*bis*, presentata al Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 marzo 2001 concernente i risultati della programmazione delle assunzioni nell'anno 2000;

Considerata che dalla suddetta relazione annuale risulta che l'obiettivo cumulato di riduzione del 2,50 per cento relativo al periodo 31 dicembre 1997-31 dicembre 2000, previsto dal citato art. 39, non risulta nel complesso raggiunto in quanto la riduzione realizzata è pari all'1,83 per cento a seguito della riduzione del 3,52 per cento verificatasi per il personale presente nei Ministeri e negli enti pubblici non economici e del decremento della 0,65 per cento nel settore della sicurezza;

Considerato, inoltre, le dinamiche tendenziali della riduzione effettiva del personale, comprovate dai dati relativi al periodo 31 dicembre 1999-31 dicembre 2000 che dimostrano conseguiti gli obiettivi di riduzione relativa alla consistenza del personale nelle amministrazioni dello Stato, negli enti pubblici e nel comparto della sicurezza, in quanto la riduzione complessiva è stata dell'1,54 per cento a fronte di un obiettivo programmato dell'1 per cento;

Considerato che per l'anno 2000 è stato autorizzato un numero di assunzioni pari a 11.344 unità;

Considerato che, sulla base delle proiezioni effettuate sui dati rilevati al 31 dicembre 2000, il numero delle assunzioni per l'anno 2001 non può comunque essere superiore a 8000 unità, al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo previsto di un'ulteriore riduzione dell'1 per cento per il corrente anno;

Considerato che il vincolo dato dall'obiettivo di riduzione dell'1 per cento relativo all'anno 2000 ha consentito di soddisfare solo parzialmente le richieste pervenute dalle amministrazioni sulla base delle priorità di rigorosi criteri di ripartizione percentuale;

Considerato che nel corso del corrente anno sono previste due delibere semestrali e che pertanto è opportuno, al fine di assicurare la continuità dei flussi delle assunzioni programmate, procedere a nuove autorizzazioni ad assumere, anche sulla base delle richieste rimaste insoddisfatte nel corso del 2000, in numero non superiore al 45 per cento di quelle autorizzate nel 2000;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2000 sono state già autorizzate, per l'anno 2001, 1645 assunzioni;

Considerato che le stime del turn over di personale nel 2001 non presentano rilevanti scostamenti rispetto a quelle del 2000;

Considerato che occorre tenere conto prioritariamente delle esigenze espressamente richiamate dall'art. 39 della legge n. 449 del 1997 ed in particolare delle esigenze di sicurezza pubblica;

Tenuto conto altresì delle esigenze di grande necessità ed urgenza segnalate da talune amministrazioni successivamente al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000;

Considerato che parte delle richieste di dette amministrazioni riguarda centotrentacinque unità di personale proveniente dall'ex Ente Poste e inquadrabile, ai sensi dell'art. 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 51, commi 6 e 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, presso le pubbliche amministrazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2001;

Ritenuto di dover dare priorità ad un numero prefissato di assunzioni per le sedi maggiormente carenti di personale; ai vincitori di concorsi; alle assunzioni di professionalità del settore informatico, tecnico e sanitario; alle categorie protette di cui alle leggi 29 marzo 1985, n. 113, 20 ottobre 1990, n. 302, e 12 marzo 1999, n. 68; ai vincitori del concorso a dodici posti di dirigente bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1998 relativo all'autorizzazione ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento rispettivamente di cento e cinquantatre unità di perso-

nale di alta professionalità per le necessità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Viste le note del 27 luglio 2000, 23 novembre 2000, 4 gennaio 2001, del 21 febbraio 2001 e del 21 marzo 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le quali veniva segnalata l'esigenza di procedere, sulla base delle esigenze riscontrate dall'amministrazione, ad una modifica dell'autorizzazione già concessa con il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1998, nel senso di attribuire una autorizzazione rimasta inutilizzata delle cinque previste per la figura di funzionario statistico ottava qualifica funzionale; una autorizzazione delle tre previste per la figura di dirigente esperto informatico per organizzazione e gestione delle apparecchiature e dei programmi complessi; due autorizzazioni delle tre previste per la figura di dirigente esperto di diritto comparato e comunitario della funzione pubblica e delle autonomie comparate e di quattro autorizzazioni delle quattro previste per la figura di esperto in analisi dell'impatto della regolamentazione per la copertura di due posti di funzionario amministrativo contabile ottava qualifica funzionale, di due posti di dirigente esperto in materia di definizione, attuazione e valutazione dell'efficacia delle politiche di innovazione amministrativa ed esperto informatico per la organizzazione e gestione delle apparecchiature e dei programmi complessi e di elevare di quattro posti la procedura concorsuale già autorizzata a cinque posti di dirigente esperto in redazione di testi normativi;

Viste le note del 19 maggio 2000 e 19 ottobre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro - con le quali viene segnalata la necessità di procedere, sulla base delle esigenze riscontrate dall'amministrazione, ad una modifica dell'autorizzazione già concessa con il citato decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1998, nel senso di attribuire quindici autorizzazioni rimaste non utilizzate delle quarantatre previste per la figura di dirigente/funzionario nona qualifica funzionale esperti di analisi economica, economia internazionale, economia dei mercati e degli intermediari finanziari e finanza d'impresa ed esperti in economia dello sviluppo e politica di promozione del territorio, valutazione e finanziamento dei progetti; per la copertura di tre posti di dirigente esperto in analisi economica; due posti di funzionario esperto in finanza pubblica; due posti di funzionario esperto in valutazione e sviluppo delle risorse umane, controllo di gestione; sei posti di funzionario esperto in programmazione economica e controllo e due posti di funzionario esperto in metodi statistici, tutti ascrivibili alla nona qualifica funzionale;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2000 che ha autorizzato, tra l'altro, l'avvio della suindicata procedura di reclutamento a tre posti di dirigente esperto di analisi economica presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che le suindicate richieste della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica non alterano il numero delle assunzioni autorizzate dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 39, comma 15;

Ritenuto pertanto di dover modificare la tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1998;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui, in sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, saranno determinati i posti di dirigente da coprire con le due distinte ptocedure di cui alla lettera *a)* e *b)*, del medesimo art. 28 del decreto legislativo n. 29/1993;

Ritenuto pertanto di dover determinare la distribuzione percentuale dei posti di dirigente di ruota nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, da mettere a concorso mediante l'attivazione delle due distinte procedure concorsualì di cui alle citate lettere *a)* e *b)* dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la relazione in data 31 dicembre 2000 dell'ufficio del ruolo unico della dirigenza del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente la programmazione degli accessi alla dirigenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. Alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, ed agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità è assegnato un contingente di assunzioni pari complessivamente a quattromilaottocentoventotto unità, come dalla tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco è assegnato un contingente di assunzioni pari a tremilacentoottanta unità, ripartite come risulta dalla medesima tabella 1.

3. È, inoltre, autorizzato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 21 gennaio 1999, il contingente di cinquecento unità dell'Arma dei carabinieri già assunte e presenti nella consistenza

del personale in servizio presso l'Arma alla data del 31 dicembre 2000 e, quindi, già considerate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, secondo quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come risulta nella relazione dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernente i risultati della programmazione delle assunzioni nell'anno 2000.

4. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, è autorizzata l'assunzione di centoquarantanove unità appartenenti alle categorie protette di cui alle leggi 29 marzo 1985, n. 113, 20 ottobre 1990, n. 302, e 12 marzo 1999, n. 69.

5. È autorizzata l'immissione di centotrentacinque unità di personale proveniente dall'ex Ente Poste da inquadrare, ai sensi dell'art. 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 51, commi 6 e 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ripartite come risulta dalla medesima tabella 1.

6. Per quanto non diversamente stabilito, restano ferme le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1998; in data 3 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1998; in data 21 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1999; in data 22 settembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1999; in data 16 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 2000; in data 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2000, e in data 30 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2000.

Art. 2.

1. Sono apportate le seguenti modifiche alla tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1998, nella parte relativa ai contingenti di personale di alta professionalità autorizzati rispettivamente:

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

soppressione di un posto relativo alla procedura concorsuale a cinque posti di funzionario statistico, ottava qualifica funzionale; di un posto relativo al concorso a tre posti di dirigente esperto informatico per la organizzazione e gestione delle apparecchiature e dei programmi complessi e di due posti relativi al concorso a tre posti di dirigente esperto di diritto comparato e comunitario della funzione pubblica e delle autonomie comparate e contestuale autorizzazione alla emanazione di due bandi di concorso per la copertura di due posti di funzionario contabile ascribili alla ottava qualifica funzionale e due posti di dirigente rispettivamente esperto in materia di definizione, attuazione e valutazione d'efficacia delle politiche di innovazione amministrativa ed esperto informatico per la organizzazione e gestione delle apparecchiature e dei programmi complessi;

soppressione di quattro posti concernenti la procedura concorsuale a quattro posti di esperto in analisi dell'impatto della regolamentazione e contestuale autorizzazione ad elevare di ulteriori quattro posti la procedura concorsuale a cinque posti di dirigente esperto in redazione di testi normativi.

Per il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

soppressione di tre posti di funzionario nona qualifica funzionale, esperto in analisi economica, economia internazionale e nove posti di funzionario nona qualifica funzionale, esperto in economia dello sviluppo e contestuale autorizzazione alla emanazione dei seguenti bandi di concorso per la copertura dei seguenti posti tutti ascrivibili alla nona qualifica funzionale: due posti di funzionario esperto in metodi statistici; sei posti di funzionario esperto in programmazione e controllo; due posti di funzionario esperto in finanza pubblica e due posti di funzionario esperto di organizzazione;

soppressione di due posti di dirigente esperto di analisi economica, economia internazionale, economia dei mercati e degli intermediari finanziari e finanza d'impresa e di un posto di dirigente esperto di economia dello sviluppo e di politica di promozione del territorio, valutazione e finanziamento dei progetti e loro contestuale sostituzione con tre posti di dirigente esperto in analisi economica la cui procedura di reclutamento è già stata autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 2000.

Art. 3.

1. La distribuzione percentuale dei posti di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici individuati nelle tabelle 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 2000 e 2 allegata al presente decreto, da mettere a concorso mediante l'attivazione delle due distinte procedure concorsuali di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è rispettivamente del sessanta e del quaranta per cento.

2. Nell'attesa dell'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente previsti dall'art. 28, comma 2, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le amministrazioni che hanno formalmente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i posti messi a disposizione per le relative procedure concorsuali, possono essere autorizzate alla copertura dei posti stessi, fino ad un terzo, mediante l'utilizzo delle graduatorie ancora vigenti di concorsi banditi direttamente dalle medesime.

Art. 4.

1. È autorizzato l'avvio delle procedure di reclutamento elencate nella tabella 2 allegata al presente decreto, nei relativi limiti dimensionali.

TABELLA 1

PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI

AMMINISTRAZIONE	TOTALE UNITÀ AUTORIZZATE ANNO 2001	DI CUI EX ENTE POSTE	DI CUI CATEGORIE PROTETTE
AFFARI ESTERI	16	16	
AVVOCATURA DELLO STATO	1	1	
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	282	1	20
CONSIGLIO DI STATO	16	14	
CORTE DEI CONTI	34	34	
DIFESA	19		11
FINANZE	550		30
GIUSTIZIA - ORG. GIUDIZIARIA	150		
GIUSTIZIA - ARCHIVI NOTARILI	17	12	
INDUSTRIA	18		
INTERNI	42		
SANITÀ	78		3
TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	150		85
TRASPORTI	39		
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	26		
PUBBLICA ISTRUZIONE	25	8	
UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA	6	6	
TOTALE MINISTERI . . .	1469	92	149
ACI	20		
ICE	57		
INAIL	17		
INPDAP	27	27	
IPSEMA	30		
ISPELS	16	16	
TOTALE ENTI PUBBLICI . . .	167	43	
CARABINIERI	554		
CORPO FORESTALE	65		
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO	577		
GUARDIA DI FINANZA	273		
POLIZIA DI STATO	1251		
POLIZIA PENITENZIARIA	460		
TOTALE SETTORE SICUREZZA. . .	3180		
PCM - CONCORSO DIRIG. C/o MINISTERO LAVORI PUBBLICI	12		
TOTALE CONCORSO DIRIGENTI . . .	12		
TOTALE GENERALE . . .	4828	135	149

TABELLA 2

AUTORIZZAZIONE A BANDIRE CONCORSI

AMMINISTRAZIONE	PROFILO	AREA	POSTI AUTORIZZATI
COMM. GOVERNO-BOLZANO	Collaboratore amm.vo contabile	C2	1
CORPO FORESTALE	Dirigente	DIR	1
DIFESA	Capo tecnico	C1	110
DIFESA	Funzionario amministrativo	C2	15
DIFESA	Funzionario tecnico informatico	C2	68
DIFESA	Collaboratore tecnico informatico	C1	200
FORZE ARMATE	Allievi ufficiali Acc.mia Mil. E.I.	UFF.LI	224
FORZE ARMATE (C.C.)	Allievi ufficiali Accademia Militare		50
FORZE ARMATE (C.C.)	S. Tenente ruolo speciale s.p.e.	UFF.LI	35
FORZE ARMATE (C.C.)	Allievi marescialli		210
FORZE ARMATE (C.C.)	Tenente ruolo tecnico logistico s.p.e.	UFF.LI	29
GIUSTIZIA - O. G.	Ufficiale giudiziario	C	450
GIUSTIZIA - Giustizia Minorile	Educarori	C1	100
GIUSTIZIA - Giustizia Minorile	Assistenti sociali	C1	4
GIUSTIZIA - Giustizia Minorile	Assistenti di vigilanza	B3	80
GIUSTIZIA - Giustizia Minorile	Operatori di vigilanza	B2	150
GUARDIA DI FINANZA	Ufficiale (ruolo normale)	UFF.LI	55
GUARDIA DI FINANZA	Ufficiale (ruolo tecnico-logistico)	UFF.LI	7
GUARDIA DI FINANZA	Ufficiale (ruolo aeronavale)	UFF.LI	8
GUARDIA DI FINANZA	Ispettore		280
POLITICHE AGRICOLE	Funzionario agricolo	C2	35
POLITICHE AGRICOLE	Chimico direttore	C2	15
POLITICHE AGRICOLE	Funzionario amministrativo	C2	20
POLITICHE AGRICOLE	Assistente tecnico agrario	B3	35
POLITICHE AGRICOLE	Assistente tecnico di laboratorio	B3	15
POLITICHE AGRICOLE	Assistente amministrativo	B3	10
POLIZIA DI STATO	Direttore tecnico psicologo	C2	12
POLIZIA DI STATO	Direttore tecnico ingegnere	C2	20
POLIZIA DI STATO	Direttore tecnico fisico	C2	20
POLIZIA DI STATO	Direttore tecnico chimico	C2	3
POLIZIA DI STATO	Direttore tecnico biologo	C2	3
POLIZIA DI STATO	Orchestrale banda musicale	C1	21
PUBBLICA ISTRUZIONE	Funzionario amministrastivo	C2	2
PUBBLICA ISTRUZIONE	Assistente amministrastivo	B3	19
SANITÀ	Dirigente medico 1° livello	DIR	63
SANITÀ	Dirigente chimico 1° livello	DIR	4
SANITÀ	Dirigente farmacista 1° livello	DIR	3
SANITÀ	Funzionario statistico	C2	9
SANITÀ	Analista	C1	4
SANITÀ	Collaboratore amministrativo	C1	10
SANITÀ	Assistente sanitario capo	C1	4
TRASPORTI	Funzionario amministrativo contabile	C1	83
TRASPORTI	Funzionario tecnico	C1	40
TRASPORTI	Aggiustatore meccanico	B1	29
TRASPORTI	Conducente di automezzi	B1	20
PCM - CONCORSO UNICO DIRIG.	Dirigenti amministrativi	DIR	100
PCM - CONCORSO UNICO DIRIG.	Dirigenti tecnici	DIR	300
		TOTALE . . .	2996

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001
Registro n. 5, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 53

01A5270

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 aprile 2001.

Interventi urgenti per la messa in sicurezza dell'area ENEA-EUREX di Saluggia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000;

Vista la nota n. 689 in data 22 marzo 2001, con la quale il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ha segnalato che gli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 2000 nel comprensorio nucleare di Saluggia (Vercelli) hanno evidenziato una situazione di elevato rischio che richiede l'adozione di interventi immediati per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Vista la relazione dei Presidente dell'ENEA in data 26 marzo 2001 n. PRES/2000/445 che esprime l'elevato rischio potenziale dell'impianto EUREX di Saluggia in caso di grave evento alluvionale e la conseguente necessità di predisporre interventi urgenti per la messa in sicurezza del sito nucleare;

Considerato che la frequenza attuale dei fenomeni alluvionali che interessano il territorio della regione Piemonte ha assunto dimensioni tali da rendere necessaria la realizzazione con urgenza, degli interventi necessari a garantire la difesa dell'area ENEA-EUREX di Saluggia dal rischio di esondazione o allagamenti;

Visti gli esiti delle riunioni e da ultima quella tenutasi il 20 aprile 2001 con i rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dell'ambiente, dell'ENEA, dell'Autorità di bacino del fiume Po, della regione Piemonte, degli enti locali e della prefettura di Vercelli, dalle quali è emersa l'esigenza di procedere con urgenza alla messa in sicurezza dell'area ENEA-EUREX;

Viste le segnalazioni della Presidenza della regione Piemonte trasmesse con nota 24784 del 13 novembre 2000 e con nota 27077 dell'11 dicembre 2000 finalizzate all'attivazione di un progetto generale di risistemazione idraulica e di salvaguardia dei siti occupati da installazioni nucleari in comune di Saluggia;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato con note in data 24 aprile 2001 e 26 aprile 2001;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte con nota n. 564/LAP in data 24 aprile 2001;

Visti gli esiti della riunione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po del 26 aprile 2001;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. L'ENEA provvede alla predisposizione di un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza del sito nucleare EUREX di Saluggia, volti in particolare ad assicurare che i residui radioattivi ivi contenuti siano adeguatamente protetti dal pericolo di essere dispersi nell'ambiente a causa di eventi alluvionali o allagamenti ed alla sua attuazione anche per stralci.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere progettati e realizzati in conformità alle prescrizioni idrauliche dell'Autorità di bacino del fiume Po. Allo scopo di velocizzare la realizzazione degli interventi, l'ENEA e l'Autorità di bacino costituiscono un apposito gruppo di lavoro tecnico, comprendente anche un esperto designato dall'ANPA, nonché un rappresentante designato dalla regione Piemonte ed uno designato dal Magistrato per il Po.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è autorizzata una spesa nel limite di lire 40 miliardi. L'onere è posto a carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che disciplina gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo combustibile.

Art. 2.

1. Per l'approvazione dei progetti e per la consegna dei lavori da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla data della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-*quater*, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, limitatamente alle norme concernenti i provvedimenti autorizzativi per gli impianti nucleari e per le relative modifiche;

legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;

legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni;

legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 e successive modificazioni;

nonché alle altre leggi regionali strettamente connesse a quelle oggetto di deroga.

2. Per l'approvazione dei progetti è autorizzato il ricorso ove necessario alla conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. È autorizzata l'occupazione d'urgenza e l'esproprio delle aree necessarie all'esecuzione delle opere con riconoscimento a termine di legge dell'indennità di esproprio.

3. L'Autorità di bacino del fiume Po provvede, con procedure d'urgenza, alla riperimetrazione del Piano stralcio delle fasce fluviali resa necessaria dall'applicazione della presente ordinanza. In deroga alle procedure previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, la variante è approvata del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino e diviene immediatamente esecutiva.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2001

Il Ministro: BIANCO

01A4906

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 maggio 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flogotisol».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 31 gennaio 2001 della ditta Zambon Italia S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la

ditta Zambon Italia S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

FLOGOTISOL:

AD 5 supposte 500 mg - A.IC. n. 021005020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 maggio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A5169

DECRETO 2 maggio 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eureceptor».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 8 febbraio 2001 della ditta Zambon Italia S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Zambon Italia S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

EURECEPTOR:

«400» 50 compresse 400 mg - A.IC. n. 023573064.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 maggio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A5170

DECRETO 2 maggio 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rubidiosin».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 26 gennaio 2001 della ditta Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

RUBIDIOSIN composto collirio 10 g - A.I.C. n. 017675012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 maggio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A5171

DECRETO 2 maggio 2001.

Revoca dei decreti di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Lisomucil tosse sedativo» e «Xilocaina con adrenalina astra».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visti i decreti direttoriali 800.5/L. 488-99/D1 del 7 luglio 2000 e 800.5/L. 488-99/D6 del 24 ottobre 2000 concernenti la sospensione dell'auto rizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande delle ditte titolari delle specialità, che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, l'aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata — limitatamente alle specialità medicinali sottoelencate — i decreti direttoriali 800.5/L. 488-99/D1 del 7 luglio 2000 e 800.5/L. 488-99/D6 del 24 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

Lisomucil tosse sedativo (già denominato Rhinathiol tosse) - sciroppo 100 ml - A.I.C. 019396023, ditta SANOFI-SYNTHELABO OTC S.p.a.

Xylocaina con adrenalina astra:

2% adrenalina 1:80000 5 tubofiale 1,8 ml - A.I.C. 022671046;

2% adrenalina 1:50000 50 tubofiale autoasp. 1,8 ml - A.I.C. 022671085, ditta ASTRAZENECA S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 2 maggio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A5172

DECRETO 2 maggio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visti i decreti direttoriali 800.5/L. 488-99/D1 del 7 luglio 2000, 800.5/L. 488-99/D2 del 24 luglio 2000, e n. 800.5/L. 488-99/D6 del 24 ottobre 2000, concernenti la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande delle ditte titolari delle specialità, che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, l'aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata — limitatamente alle specialità medicinali sottoelencate — i decreti direttoriali n. 800.5/L. 488-99/D1 del 7 luglio 2000, 800.5/L. 488-99/D2 del 24 luglio 2000, e n. 800.5/L. 488-99/D6 del 24 ottobre 2000 ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

AMUKINE med 1,1% concentrato per soluzione cutanea (già denominata «kastel-med»):

soluzione flacone 250 ml - A.I.C. 032771014;

soluzione flacone 500 ml - A.I.C. 032771026;

soluzione flacone 1000 ml - A.I.C. 032771038;

soluzione tanica 5 Lt. - A.I.C. 032771040;

soluzione tanica 10 Lt. - A.I.C. 032771053,

ditta Amuchina S.p.a.;

BRONCOMNES:

P 30 bustine 25 mg - A.I.C. 027089010;

30 capsule 100 mg - A.I.C. 027089034,

ditta Bracco S.p.a.;

KAMBRAX:

30 compresse 10 mg - A.I.C. 029187010;

30 compresse 20 mg - A.I.C. 029187022,

ditta Simesa S.p.a.;

DICLOREUM:

«50 MG granulato» 20 bustine - A.I.C. 024515138,

ditta Alfa Wassermann S.p.a.;

LAMICTAL:

28 compresse dispersibili 25 mg - A.I.C. 027807054;

56 compresse dispersibili 100 mg - A.I.C. 027807078;

56 compresse dispersibili 50 mg - A.I.C. 027807080;

56 compresse dispersibili 200 mg - A.I.C. 027807092,

ditta Glaxo Wellcome S.p.a.;

TIMOPTOL:

soluzione oftal. 0,25% 30 cont. monod. 0,25 ml - A.I.C. 024278057;

soluzione oftal. 0,50% 30 cont. monod. 0,25 ml - A.I.C. 024278069,

ditta Merck Sharp & Dhome Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 2 maggio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A5173

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 aprile 2001.

Riapertura dei termini di presentazione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso ai benefici fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali relative alle iniziative nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed, in particolare, l'art. 13 che prevede misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali;

Visto l'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha modificato il predetto art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero delle finanze 27 marzo 1998, n. 235, recante il regolamento sulle modalità e procedure per l'attuazione di misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 5 che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, la definizione delle informazioni e documentazioni ulteriori da allegare alla dichiarazione-domanda e l'individuazione del concessionario responsabile delle attività istruttorie;

Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 10 luglio 1998, n. 900290, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 24 luglio 1998, con la quale sono state anticipate le istruzioni operative per consentire l'attivazione delle misure fiscali di cui alla richiamata legge n. 140/1997;

Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed altri enti locali;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2001 con il quale sono stati ripartiti, tra i vari interventi, i fondi relativi alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ed inoltre è stato stabilito il termine per la presentazione o la spedizione delle dichiarazioni-domanda per la concessione dei benefici previsti dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, inerenti i costi di cui all'esercizio chiuso nell'anno solare 1999;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2001, con il quale, accertato l'esaurimento dei fondi a seguito delle prime verifiche effettuate, è stata disposta la chiusura dei termini per la presentazione della dichiarazione-domanda per la concessione dei benefici di cui all'art. 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140;

Considerato che, sulla base dei riscontri successivi alla presentazione delle domande in merito all'entità dell'agevolazione effettivamente spettante, derivano risorse disponibili per ulteriori richieste di agevolazione;

Ritenuto conseguentemente di dover riaprire i termini di presentazione delle domande.

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle dichiarazioni-domanda al fine di ottenere la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successivamente modificato dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per le iniziative nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano inerenti i costi di cui all'esercizio chiuso nell'anno solare 1999.

Art. 2.

Le dichiarazioni-domanda possono essere presentate dalle imprese industriali a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento ed entro il termine massimo del 15 giugno 2001.

Art. 3.

Le somme non utilizzate alla data di cui all'art. 2 saranno portate in aumento delle disponibilità relative al medesimo intervento agevolativo inerente i costi di cui all'esercizio 2000.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2001

Il Ministro: LETTA

01A5016

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 19 aprile 2001.

Progettazione, costruzione e verifiche di approvazione e revisione delle bombole in acciaio senza saldatura di capacità compresa tra 0,5 e 5 litri.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);

Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale, in attuazione alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), è stato deciso di applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) e abrogare il regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, e i successivi adeguamenti e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, relativo all'attuazione della direttiva 96/49/CE del Consiglio dell'Unione europea e della direttiva 96/87/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e i successivi adeguamenti e modificazioni;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative, concernente i recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale sono state estese ai recipienti di capacità fino a 1.000 litri destinati al trasporto stradale le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative;

Riconosciuta l'opportunità di estendere alle bombole in acciaio ed in alluminio senza saldatura di capacità compresa tra 0,5 e 5 litri inclusi le stesse norme di progettazione e costruzione e le stesse verifiche di approvazione e periodiche previste dalle norme vigenti per le bombole con capacità superiore;

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nelle sedute del 9 maggio 2000 e del 21 settembre 2000;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Alle bombole in acciaio ed in alluminio senza saldatura di capacità uguale o superiore a 0,5 litri e inferiore a 3 litri, costruite successivamente all'entrata in

vigore del presente decreto, si applicano le prescrizioni previste dalla legislazione nazionale vigente per le bombole di maggior capacità, relative alla progettazione, ai materiali, alla fabbricazione, alle punzonature e iscrizioni, alla codificazione del colore, nonché alle verifiche e certificazioni di approvazione.

2. Qualora per le dimensioni della bombola sia difficoltoso mantenere la disposizione delle punzonature previste dagli allegati al decreto ministeriale 15 ottobre 1999, le punzonature sull'ogiva possono essere limitate a identificazione del fabbricante, numero di serie di fabbricazione, data di collaudo, punzone dell'ispettore, e pressione di prova. Le rimanenti punzonature obbligatorie possono essere applicate in altra posizione o su una etichetta/piastrina o qualsiasi altra parte fissata in modo permanente alla bombola. La loro disposizione deve comunque essere tale da non creare confusione di interpretazione.

Art. 2.

1. Tutte le bombole senza saldatura di capacità compresa tra 0,5 e 5 litri inclusi, devono essere sottoposte a revisione periodica, con le stesse modalità e periodicità previste dalle norme vigenti per le bombole di capacità superiore.

Per le bombole di cui al comma 1 già in circolazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la prima revisione periodica deve essere calcolato come indicato nella seguente tabella:

BOMBOLE CONTENENTI GAS DEL:

1°A - 1°O - 2°A - 2°O -2°F - 3°A - 3°O - 3°F

Bombole fabbricate	Revisione entro
fino al 31 dicembre 1970	30 giugno 2002
dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1980	30 giugno 2003
dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1985	30 giugno 2004
dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1990	30 giugno 2005
dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1995	30 giugno 2006
dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996	30 giugno 2007
dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997	30 giugno 2008
dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998	30 giugno 2009
dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999	30 giugno 2010
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000	30 giugno 2011
dal 1° gennaio 2001 al (*)	30 giugno 2012

(*) Entrata in vigore del presente decreto.

BOMBOLE CONTENTI GAS DEL:

1°F - 1°T - 1°TF - 1°TC - 1°TO - 1°TFC - 1°TOC - 2°T - 2°TF - 2°TC - 2°TO - 2°TFC - 2°TOC - 4°A - 4°F - 4°TC

Bombole fabbricate	Revisione entro
fino al 31 dicembre 1970	30 giugno 2002
dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1980	30 giugno 2003
dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1985	30 giugno 2004
dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1990	30 giugno 2005
dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1995	30 giugno 2006
dal 1° gennaio 1996 al (*)	30 giugno 2007

(*) Entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. Le bombole per le quali non sia disponibile il certificato di approvazione o la documentazione sostitutiva prevista dalle norme precedenti o comunque una documentazione che dimostri che il recipiente rispetta le norme nazionali di progettazione e costruzione vigenti all'atto della sua costruzione, non potranno più essere utilizzate né trasportate a partire dal trentesimo anno della loro costruzione.

Art. 4.

1. Le bombole mancanti di qualsiasi documentazione di costruzione e sulle quali non sia possibile nemmeno individuare l'anno di fabbricazione, non potranno più essere utilizzate e trasportate sul territorio nazionale a partire da due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. Sono abrogate le disposizioni delle 53ª e 66ª serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925 relative a:

esenzione delle bombole in un solo pezzo di capacità compresa tra 3 e 5 litri dalle visite e prove di revisione periodica;

esenzione delle bombolette in un solo pezzo di capacità compresa tra oltre 1 litro e meno di 3 litri dalle visite e prove di approvazione e revisione;

esonero dei recipienti di capacità non superiore a 1 litro dalle prescrizioni del decreto ministeriale 12 settembre 1925 salvo che per la pressione di carica e il grado di riempimento e limitazione delle punzonature, limitatamente alle bombolette in un solo pezzo di capacità uguale o superiore a 0,5 litri.

2. Restano in vigore le norme relative all'approvazione e revisione delle bombole saldate per GPL, già

denominate bidoni o bottiglie, stabilite dalla 51ª e 55ª serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore a partire dal novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 19 aprile 2001

Il direttore: ESPOSITO

01A5147

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 aprile 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa mista «Calabria Nuova a r.l.», in Castrolibero, già in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori e dei componenti organi collegiali;

Visto il decreto direttoriale in data 25 febbraio 1998, con il quale la società cooperativa mista «Calabria Nuova a r.l.», con sede in Castrolibero (Cosenza), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Pasquale De Napoli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la comunicazione in data 7 febbraio 2001 con la quale il predetto dott. De Napoli ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Leonardo Del Gaudio, nato a Catanzaro il 3 luglio 1965, ivi residente in via G. Vercillo n. 1, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa mista «Calabria Nuova a r.l.», con sede in Castrolibero (Cosenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto direttoriale in data 25 febbraio 1998, in sostituzione del rag. Pasquale De Napoli, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A5144

DECRETO 12 aprile 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Bussola - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Termoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza depositata in cancelleria in data 21 novembre 2000, con la quale il tribunale di Larino ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa, «La Bussola - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Termoli (Campobasso), in liquidazione;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Bussola - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Termoli (Campobasso), in liquidazione, costituita in data 25 febbraio 1972, con atto a rogito notaio dott. Giuseppe Macchiagodena di Campobasso, reg. soc. n. 361 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Felice Ruscetta nato ad Avezzano il 1° agosto 1958, residente a Chieti, in corso Marrucino n. 53, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 12 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A5145

DECRETO 12 aprile 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa sociale - Il Girasole s.c.r.l.», in San Severino Marche, già in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori e dei componenti organi collegiali;

Visto il decreto ministeriale in data 9 gennaio 2001, con il quale la società cooperativa «Cooperativa sociale - Il Girasole s.c.r.l.», con sede in San Severino Marche (Macerata), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Diana Baldassarri ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 5 febbraio 2001 con la quale la predetta dott.ssa Baldassarri ha comunicato di non accettare l'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Giuliana Pallucca nata a Matelica il 25 marzo 1958 con studio in Matelica, via G. Venezian n. 1, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa sociale - Il Girasole s.c.r.l», con sede in San Severino Marche (Macerata), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 9 gennaio 2001, in sostituzione della dott.ssa Diana Baldassarri, che non ha accettato l'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

II presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A5146

DECRETO 23 aprile 2001.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Varese.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 11 del 30 marzo 2001, con il quale il presidente della provincia di Varese designa la sig.ra Gabriella Sberviglieri e la sig.ra Rosaria Colascilla rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Gabriella Sberviglieri e della sig.ra Rosaria Colascilla, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000, e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Varese;

Decreta:

La sig.ra Gabriella Sberviglieri e la sig.ra Rosaria Colascilla sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2001

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
SALVI

*Il Ministro
per le pari opportunità*
BELLILLO

GABRIELLA SBERVIGLIERI

Formazione scolastica

1954 Assolvimento dell'obbligo scolastico

Formazione professionale complementare

1976 Corso di economia organizzato presso la scuola sindacale di Ariccia - (160 ore d'aula)

1978 Corso di progettazione attività formative 150 ore per il recupero dell'obbligo scolastico, corso organizzato dalla scuola sindacale di Ariccia 80 ore d'aula.

1980 Corso organizzato dalla CGIL regionale su «Politiche attive del lavoro e competenze della regione e degli enti locali» (120 ore d'aula).

1982 Corso promosso dal coordinamento donne CGIL CISL UIL regionale con l'Università statale di Milano sul tema «Le politiche di parità e i finanziamenti della Comunità europea» corso coordinato dalla docente Bianca Beccalli (80 ore d'aula).

1984 Facoltà di scienze politiche Griff corso «Legislazione americana e azioni positive» docenti del corso Laura Balbo e Betty Freedem (40 ore d'aula).

1985 Corso promosso dal coordinamento donne CGIL CISL UIL regionale con l'Università statale di Milano «Progettare un'azione positiva» corso coordinato da Bianca Beccalli (40 ore d'aula).

1986 Coordinamento donne CGIL CISL UIL, Università statale di Milano Griff e Università di Verona facoltà di filosofia corso «Il pensiero della differenza» corso condotto da Anna Cavarero (40 ore d'aula).

1992 Corso su «Le politiche di Parità» organizzato dalla decima commissione dell'Unità europea - Bruxelles - (40 ore d'aula).

1995 Corso «Formazione e politiche di parità e fondi strutturali» organizzato dall'associazione pari e dispari e dall'associazione Europa donne, con sede a Bruxelles, coordinato da Lea Battistoni dell'ISFOL (40 ore d'aula).

Esperienza professionale

1957/1970 Operaia tessile al cotonificio di Solbiate, azienda con 500 dipendenti, di cui più di 400 donne.

Componente prima di commissione interna e successivamente delegata sindacale.

1970 Dirigente sindacale.

1970/1977 Componente della segreteria del sindacato tessili FILTEA CGIL di Varese con una presenza femminile di iscritte pari all'80% del totale con le seguenti funzioni:

responsabile per il sindacato tessili della zona Busto Arsizio (presenza di 20.000 addetti di cui 15.000 donne);

responsabile provinciale della formazione con particolare attenzione alle problematiche femminili (il diritto all'uguaglianza salariale, i servizi sociali, la doppia presenza e il riconoscimento della professionalità femminile).

1978/1983 Componente della segreteria CGIL di Varese con le seguenti funzioni:

responsabile dipartimento contrattazione politiche sociali, mercato del lavoro, politiche femminili, rapporti istituzionali;

componente del gruppo di lavoro istituito dalla Provincia di Varese in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale sviluppo competenze in legislazione del lavoro, legislazione sociale, politiche dei servizi sociali con particolare attenzione aree donne e infanzia.

1984/1988 Responsabile zona CGIL a San Siro prima e Cinisello Balsamo poi (provincia di Milano) con funzioni di:

responsabile dipartimento contrattazione politiche sociali, mercato del lavoro, politiche femminili, rapporti istituzionali; rapporto con le istituzioni;

componente nella commissione circoscrizionale del collocamento di Sesto S. Giovanni in cui si esperimentano prime politiche attive del lavoro;

Componente del coordinamento donne CGIL-CISL-UIL Milano e dell'esecutivo, sviluppando il lavoro di ricerca sulle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, nel sociale, ecc., ricerche sul campo e elaborazione di progetti per il superamento delle stesse - Italtel, Data-Management, Augusta area quadri, ed altre realtà minori;

componente del comitato scientifico del progetto Italtel azione positiva rivolta alle lavoratrici dipendenti, comitato coordinato da Bianca Beccalli, docente e ricercatrice della facoltà di scienze politiche Università statale di Milano. Progetto Italtel prima progettazione e sperimentazione di azione positiva realizzata a livello nazionale. Sviluppo di competenze in legislazione del lavoro e sociale, politiche femminili con particolare riferimento alla legislazione europea e nazionale sulle politiche di parità, attività di ricerca e studio e progettazione di azioni positive.

1989/1990 Segretaria CGIL zone Saronno e Tradate con funzioni di:

responsabile del coordinamento donne CGIL e componente esecutivo donne CGIL-CISL-UIL Varese. Vice presidente consulta del lavoro distretto di Saronno, componente gruppo lavoro della provincia di Varese sul mercato e politiche attive del lavoro;

coordinatrice provinciale della formazione e delle politiche di parità e attività di progettazione e coordinamento di corsi sui temi della discriminazione, parità e pari opportunità, legislazione europea, nazionale e regionale al femminile, visibilità diritti e potere delle donne, pensiero della differenza, progettazione e realizzazione di seminari e convegni sulle politiche di parità nel sindacato e con le istituzioni locali.

1991/1994 Componente della segreteria del sindacato pensionati CGIL, sindacato con 30.000 scritti di cui il 52% donne;

responsabile del dipartimento socio-sanitario-assistenziale studio e progettazione di servizi alla persona, di reti di aiuto amicali e parentali.

Coordinatrice delle seguenti ricerche:

1991 «La condizione della donna a Busto Arsizio» promossa dalla consulta femminile del comune di Busto Arsizio;

1993 «Gli orari nelle città e nei luoghi di lavoro di Varese e Gallarate» effettuata da Camera di commercio e CGIL-CISL-UIL;

1994 «La condizione della donna anziana adulta nella città di Varese» promossa dai sindacati pensionati CGIL-CISL-UIL in collaborazione con la provincia il comune e l'USSL di Varese.

1997 «Essere anziani a Malnate».

1999/2000 Progetto incontro giovani e anziani per lo sviluppo di nuove opportunità nella economia sociale del comprensorio di Varese;

responsabile della formazione e sviluppo delle politiche diparità del coordinamento provinciale donne CGIL-CISL-UIL.

collaboratrice volontaria con il CITE di Varese progetto «Sportello donna» e nell'attività di ricerca «Donne in un mercato del lavoro che cambia»

attività di docenza in corsi di orientamento al lavoro attuati dal CITE e dal coordinamento informagiovani provincia di Varese sui temi della legislazione di parità.

Cariche istituzionali

1985/1994 componente della consulta femminile di Busto Arsizio;

responsabile del gruppo di lavoro, politiche del lavoro per le donne, attuazione leggi e pari opportunità

1993 componente della consulta femminile della provincia di Varese;

1996/1998 carica di vicepresidente della consulta femminile della provincia di Varese;

1998 componente dell'esecutivo della consulta femminile con compito di coordinamento su politiche del lavoro e sociali, organizzazione e progettazione dei seguenti convegni:

- Professioni emergenti al femminile.
- Un fiore per le donne di Kabul.
- Politiche familiari del 2000, proposte e confronti.
- Congedi parentali: i diritti dei genitori.

1997 consigliera di parità provinciale supplente e dal 1998 per effetto del trasferimento per motivi di lavoro della consigliera di parità effettiva delegata dalla stessa, ad espletare la funzione di consigliera di parità in sua vece. Attività volta a rimuovere la discriminazione come prevista dalla legislazione vigente e inoltre attività di collaborazione alle richieste di enti locali nella progettazione di convegni, incontri e attività su azioni positive e politiche attive del lavoro al femminile.

Componente del gruppo di lavoro progetto Recife della provincia di Varese.

2000 Socia fondatrice dell'associazione EOS centro di ascolto e accompagnamento contro la violenza, le molestie e i maltrattamenti delle donne e ai minori. Attività di progettazione del servizio, rapporto con le istituzioni incontri con le scolaresche.

ROSARIA COLASCILLA IN BINDA

Formazione scolastica

Maturità tecnica commerciale conseguita presso I.T.C. Daverio di Varese. Frequenza per tre anni della facoltà di economia e commercio dell'Università Cattolica di Milano.

Lingue

Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese;

buona conoscenza scritta e parlata della lingua francese.

Formazione complementare

Costante frequenza a corsi di aggiornamento professionale legati ai ruoli professionali ricoperti;

2001 Corso di educazione alla mondialità promosso dalla Caritas di Varese.

Esperienza professionale

1960/73 Impiegata di concetto e successivamente segretaria di direzione generale di prima categoria presso alcune aziende;

1974/96 responsabile ufficio acquisti ed estero presso l'azienda alimentare dolciaria multinazionale Lindt & Spruengli S.p.a. con qualifica di dirigente industriale.

Altre attività

1997/... Attività di volontariato presso la Caritas in qualità di operatrice.

1999/... Presidente FIDAPA (Federazione italiana donne arti professioni ed affari) della sezione di Varese. In qualità di presidente organizzazione delle seguenti conferenze:

ottobre 1999 «Impiego donne in politica» «Legislazione regionale a sostegno dell'imprenditoria femminile» con la partecipazione del consigliere regionale Luca Daniel Terrazzi;

gennaio 2000 «La donna italiana nell'Unione europea: dalla conoscenza alla progettualità»;

febbraio 2000 «La donna nel mediterraneo»;

«Figure femminili nella storta dell'arte» con l'intervento del prof. Silvano Colombo;

marzo 2000 «L'Italia a due anni dall'entrata nell'Unione europea»;

«Parità e opportunità della donna nel contesto europeo» con la partecipazione dell'onorevole Maria Teresa Coppo Gavazzi.

aprile 2000 «La filosofia al femminile»;

maggio 2000 «Evoluzione del riconoscimento dei diritti della donna nel '900 in Italia e nel contesto europeo»;

«La donna nelle forze armate»;

settembre 2000 «Malpensa 2000: un'idea, un progetto, una realtà»;

Nel mese di dicembre 2000 convegno su: «Occupazione femminile, imprenditoria e lavoro dipendente, opportunità della provincia al contesto europeo con la partecipazione delle onorevoli Cristiana Moscardini e Stefania Fuscagni.

Nel mese di maggio viaggio a Strasburgo di una delegazione della FIDAPA di Varese e incontro con i seguenti europarlamentari: on. Maria Teresa Coppo, on. Cristiana Moscardini, on. Mantovani, on. Vittorio Sgarbi, on. Nicole Fontane.

01A5054

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 26 aprile 2001.

Aggiornamento per il bimestre maggio-giugno 2001 delle tariffe dei gas distribuiti a mezzo di reti urbane ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 91/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 aprile 2001;

Premesso che:

rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 245/00 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: delibera n. 245/00), l'indice dei prezzi di riferimento I_t relativo al gas naturale ha registrato una variazione maggiore del 5%;

rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2001, n. 28/01 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001 (di seguito: delibera n. 28/01), l'indice J_t relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, ha registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell' 8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

Vista la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata dall'Autorità con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 dell'1° luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre 2000, n. 199/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, n. 245/00 e n. 28/01 richiamate in premessa;

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 così come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001 e 13 marzo 2001 n. 58/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001;

Visti in particolare:

l'art. 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I_t, calcolato ai sensi del comma 1.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

l'art. 2 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas distribuiti a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice J_t, calcolato ai sensi del comma 2.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

1.1 Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono diminuite di 29,5 L/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc standard.

1.2 Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo del gas naturale si discosti dal valore di riferimento, pari a 9.200 kcal/mc standard, di oltre il 5% e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al precedente comma 1.1 per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 9.200 kcal/mc standard.

Art. 2.

Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas

2.1 Le tariffe dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di reti urbane di cui all'art. 2, comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono diminuite di 224,4 L/mc per forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc standard (12.000 kcal/kg).

2.2 Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo dei gas di petrolio liquefatti si discosti dal valore di riferimento, pari a 23.900 kcal/mc standard, e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione dei gas di petrolio liquefatto a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al punto 2.1 della presente deliberazione per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 23.900 kcal/mc standard.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dal 1° maggio 2001.

Milano, 26 aprile 2001

Il presidente: RANCI

01A4895

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 23 aprile 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Ravenna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica, presso la Corte d'appello di Bologna, ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Ravenna nel giorno 18 aprile 2001, causa assemblea del personale, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Ravenna, è accertato per il giorno 18 aprile 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 23 aprile 2001

Il direttore regionale f.f.: CAVINA

01A4907

DECRETO 23 aprile 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica, presso la Corte d'appello di Bologna, ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Rimini nel giorno 18 aprile 2001, causa assenza di parte del personale per concorso, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Rimini, è accertato per il giorno 18 aprile 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 23 aprile 2001

Il direttore regionale f.f.: CAVINA

01A4908

CIRCOLARI

MINISTERO DELLLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 14 febbraio 2001, n. **1.**

Applicazione del Regolamento CE n. 2707/00 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1255/99 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Agli Assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

Al Ministero dell'interno - Gabinetto

Al Ministero della pubblica istruzione - Gabinetto

Al Comando generale della Guardia di finanza

All'Ispettorato centrale delle repressione frodi

Alle organizzazioni di categoria

L'art. 14 del Regolamento CE n. 1255/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevede la concessione di aiuti per taluni prodotti lattiero-caseari distribuiti agli allievi delle scuole.

Lo stesso articolo fissa il livello dell'aiuto riferito al latte intero, individuato come percentuale del prezzo indicativo del latte.

Gli importi degli aiuti per gli altri prodotti vengono derivati dall'aiuto concesso per il latte intero, in base a parametri stabiliti dalla commissione in un Regolamento di applicazione (fino al 31 dicembre 2000 Regolamento CE n. 3392/93). Con il Regolamento CE n. 1670/00 il livello dell'aiuto per il latte intero è ridotto, a partire dal 1° gennaio 2001, dal 95% al 75% del prezzo indicativo del latte.

A partire da tale data devono essere di conseguenza adattati gli importi degli aiuti per tutti i prodotti interessati.

Il Regolamento (CE) n. 1255/99, inoltre, ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 1842/83 del consiglio relativo alla concessione di aiuti per il latte e prodotti lattieri distribuiti agli allievi delle scuole, rendendo necessarie alcune modifiche e semplificazioni nel Regolamento (CEE) n. 3392/93 della commissione che, per ragioni di chiarezza, è stato riformulato e codificato con il Regolamento (CE) n. 2707/00, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunità europee n. L 311 del 12 dicembre 2000, applicabile dal 1° gennaio 200l.

Le disposizioni di applicazione in sede nazionale del regime di aiuti in parola sono contenute nel decreto ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1994.

Poiché molti adempimenti ed impegni previsti dalla normativa comunitaria, nel quadro del regime di cui trattasi, sono riferiti all'anno scolastico, si ritiene opportuno non apportare modifiche sostanziali nella gestione del regime per quegli aspetti ove vi è discrezionalità da parte degli Stati membri, limitando le modifiche al regime esclusivamente a quelle imposte dalla normativa comunitaria intervenuta.

Le norme contenute nel decreto ministeriale del 30 dicembre 1993 dovranno, pertanto, ritenersi applicabili tenendo conto di quanto precisato e specificato nella presente circolare per ogni singolo aspetto.

Beneficiari dell'aiuto.

Sono beneficiari dell'aiuto agli allievi che frequentano regolarmente gli istituti scolastici appartenenti alle categorie definite all'art. 2, paragrafo I del Regolamento (CE) n. 2707/00, ivi compresi gli allievi delle scuole secondarie.

Gli allievi appartenenti a ciascuna delle categorie di cui sopra non possono beneficiare dell'aiuto previsto dal Regolamento (CE) n. 2707/00 durante i soggiorni in colonie di vacanza.

Prodotti lattiero-caseari sovvenzionabili, importi degli aiuti e prezzi massimi di cessione.

L'aiuto è concesso per le categorie di prodotti ripresi all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1993 e rispondenti alle definizione delle categorie I, III, VI, VII, VIII e IX dell'allegato al Regolamento (CE) n. 2707/00.

L'importo dell'aiuto è quello indicato, per ciascuna categoria, all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 2707/00.

L'intervenuta diminuzione dell'aiuto comporta una revisione dei prezzi massimi di cui all'art. 14, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 2707/00 che gli allievi devono pagare per i diversi prodotti.

Le categorie di cui all'allegato al Regolamento CE n. 2707/00 per le quali è concesso l'aiuto, la definizione dei prodotti, i prezzi massimi applicabili, gli importi degli aiuti espressi in euro, e i quantitativi massimi giornalieri, sono riportati nella tabella seguente.

CATEGORIA I

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (£/kg)	Importo dell'aiuto (euro/100kg)
a) Latte intero trattato termicamente in confezioni di contenuto netto superiori a 200 ml	257,5	1650	23,24
Latte intero trattato termicamente in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml	257,5	2050	23,24
b) Latte intero, al cacao o aromatizzato, trattato termicamente e contenente almeno il 90% in peso di latte intero, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml	257,5	2050	23,24
Latte intero al cacao o aromatizzato, trattato termicamente e contenente almeno il 90% in peso di latte intero, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml	257,5	2350	23,24
c) Yogurt a base di latte intero	257,5	4900	23,24

CATEGORIA III

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (£/kg)	Importo dell'aiuto (euro/100kg)
a) Latte parzialmente scremato trattato termicamente in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml	257,5	1750	17,58
Latte parzialmente scremato trattato termicamente in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml	257,5	2150	17,58
b) Latte parzialmente scremato, al cacao o aromatizzato, trattato termicamente e contenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml	257,5	2150	17,58
Latte parzialmente scremato, al cacao o aromatizzato, trattato termicamente e contenente almeno il 90% di latte parzialmente scremato, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml	257,5	2450	17,58
c) Yogurt a base di latte parzialmente scremato	257,5	5000	17,58

CATEGORIA VI

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (£/kg)	Importo dell'aiuto (euro/100kg)
Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 40%	85,8	13000	69,72

CATEGORIA VII

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (£/kg)	Importo dell'aiuto (euro/100kg)
Altri formaggi, diversi dai formaggi freschi e dai formaggi fusi, aventi tenore di materia grassa, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45%.	33,6	12500	177,79

CATEGORIA VIII

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (£/kg)	Importo dell'aiuto (euro/100kg)
Formaggio Grana Padano	30,2	15500	197,54

CATEGORIA IX

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (£/kg)	Importo dell'aiuto (euro/100kg)
Formaggio Parmigiano Reggiano	27,5	18200	217,29

In caso di modifica dell'aiuto espresso in euro, per i quantitativi ceduti nel mese in corso, l'importo è quello applicabile il primo giorno di tale mese.

Eventuali variazioni degli importi degli aiuti saranno comunicati dall'AGEA ai soggetti interessati.

Riconoscimenti.

A norma dell'art. 6, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 2707/00 l'aiuto è concesso solo ai richiedenti riconosciuti. Il richiedente può essere l'istituto scolastico, l'amministrazione responsabile che presenta la domanda di aiuto per i prodotti distribuiti agli allievi di sua competenza o il fornitore dei prodotti.

Ai fini del rilascio del riconoscimento i richiedenti devono presentare apposita domanda all'AGEA sottoscrivendo gli impegni previsti all'art. 2, paragrafo 3, all'art. 8 e all'art. 9 del Regolamento (CE) n. 2707/00 e allegando alla domanda la documentazione prescritta all'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1993.

Conformemente a quanto prescritto all'art. 2, paragrafo 1 del decreto sopracitato i riconoscimenti sono rilasciati in relazione ad ogni anno scolastico.

I riconoscimenti conferiti a norma dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 3392/93 restano in vigore nel quadro dell'applicazione del Regolamento (CE) n 2707/00 così come stabilito all'art. 16 ultimo comma di tale regolamento.

Sospensione e ritiro del riconoscimento.

Qualora si constati che un richiedente sia venuto meno ad uno degli impegni di cui agli articoli 8 e 9 o ad un altro obbligo incombentegli in forza del Regolamento (CE) n. 2707/00 si applicano le disposizioni dell'art. 10 dello stesso regolamento fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

Pagamento dell'aiuto.

Le domande di pagamento dell'aiuto devono essere presentate all'AGEA, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo al periodo cui si riferisce la domanda.

I richiedenti devono utilizzare i moduli predisposti dall'AGEA e attenersi alle disposizioni di quest'ultima per la presentazione delle domande e per le procedure inerenti la liquidazione dell'aiuto.

Controlli.

Per l'espletamento dei controlli si applicano le disposizioni dell'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1993, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 14 del Regolamento CE n. 2707/00.

In particolare dovranno essere verificate le fatture di consegna dei prodotti e il rispetto dei quantitativi massimi.

Nel corso dei controlli in loco dovrà essere verificato quanto prescritto all'art. 14, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 2707/00.

Roma, 14 febbraio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A5079

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Avviso «scambi» Action Plan per lo sportello Unico

Nell'ambito dell'Action Plan del Governo sullo sportello Unico per le attività produttive il Formez per conto del Dipartimento della funzione pubblica, finanzia 20 progetti di trasferimento di buone pratiche tra amministrazioni che hanno realizzato un modello efficace di sportello unico e amministrazioni che tale modello intendono adottare.

L'importo massimo del finanziamento per ogni progetto è di L. 100.000.000 al netto di IVA.

Le informazioni relative al bando e il formulario di presentazione delle candidature sono disponibili sul sito www.formez.it

01A5119

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle lettere credenziali degli Ambasciatori di vari Stati esteri

Giovedì 19 aprile 2001 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Vincent Boule, Ambasciatore della Repubblica del Gabon, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato;

Murray Alexander Cobban, Ambasciatore di Australia, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato;

Tseggai Mogos Kinfe, Ambasciatore dello Stato d'Eritrea, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato;

Hamoud Ould Ely, Ambasciatore della Repubblica Islamica di Mauritania, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato;

Mokhtar Reguieg, Ambasciatore della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato;

Rafael Tovar y de Teresa, Ambasciatore degli Stati Uniti Messicani, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

01A4909

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Narketan»

Estratto decreto n. 56 del 5 aprile 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario NARKETAN (chetamina cloridrato).

Titolare A.I.C.: Chassot GmbH, con sede in Ravensburg (Germania).

Produttore: Chassot AG - Belp Bern (Svizzera). Il responsabile del rilascio lotti è il titolare dell'A.I.C..

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 ml A.I.C. numero 102508013;

flacone da 50 ml A.I.C. numero 102508025.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene: principio attivo: chetamina (come cloridrato) 100 mg; eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: «Narketan» può essere usato come unica sostanza attiva nel gatto, per il contenimento e per procedure chirurgiche minori, in tutti i casi in cui non è necessario raggiungere un rilassamento muscolare: Narketan può essere associato alla medetomidina (nel cane e nel gatto), alla xilazina (nel cane, cavallo e asino) e alla detomidina (nel cavallo) per indurre un'anestesia.

Specie di destinazione: cane, gatto, cavallo e asino.

Validità: 30 mesi.

Tempo di sospensione: cavallo: zero giorni

Regime di dispensazione: medicinale veterinario soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 - Tab. 1, da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria speciale ministeriale.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4924

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gallivac IB88»

Estratto decreto n. 61 del 10 aprile 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario GALLIVAC IB88, vaccino liofilizzato a virus attenuati contro la bronchite infettiva aviare causata da ceppi varianti appartenenti al gruppo CR 88.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale 00221300288

Produttore: Merial Italia S.p.a. nell'officina di produzione sita in Chignolo Po (V), e Merial S.a.s. nelle officine di produzione site in Francia a Lione ed a Lentilly, Chemin de Cruzol;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio da 1 flacone da 1000 dosi A.I.C. numero 102589013;

astuccio da 1 flacone da 2000 dosi A.I.C. numero 102589025;

scatola con 10 flaconi da 1000 dosi A.I.C. numero 102589037;

scatola con 10 flaconi da 2000 dosi A.I.C. numero 102589052;

scatola da 1 flacone da 5000 dosi A.I.C. numero 102589052.

Composizione: ogni dose di vaccino ricostituito contiene: principi attivi: virus attenuato della bronchite infettiva, ceppo CR88121, con titolo non inferiore a 10^4 DIE50;

eccipienti e conservanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro la sindrome respiratoria causata da ceppi varianti di coronavirus, gruppo CR88, della bronchite infettiva.

Specie di destinazione: polli da carne.

Validità: 13 mesi.

Tempi di attesa: nulli.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Altre condizioni: Il prodotto medicinale per uso veterinario «Gallivac IB88» può essere impiegato sul territorio nazionale solamente se somministrato in condizioni controllate mediante diagnosi effettuata dal veterinario di allevamento e dall'istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio che costituisce parte integrante del modulo di comunicazione allegato:

1) comunicazione: i responsabili delle aziende di allevamento sono tenuti a comunicare l'impiego del vaccino «Gallivac IB88» utilizzando il modulo di comunicazione allegato, compilato in ogni sua parte da inviare alla ditta Merial Italia S.p.a., con copia a: Azienda sanitaria locale competente per territorio, Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio e Veterinario responsabile di azienda.

2) esecuzione della vaccinazione: il veterinario responsabile di azienda stabilisce lo schema vaccinale ottimale in base alle indicazioni riportate sugli stampati illustrativi ed alla situazione rilevata in allevamento tenendo a disposizione per informazione degli istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio l'esatta descrizione dello schema vaccinate adottato.

3) isolamento e tipizzazione del virus: gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio tenuto conto delle indicazioni fornite dalla ditta titolare dell'A.I.C. effettuano ulteriori accertamenti sui focolai di malattia più significativi mediante l'isolamento e la tipizzazione del virus sui campioni patologici raccolti.

4) relazione finale: l'azienda titolare dell'A.I.C. alla conclusione del dodicesimo mese di commercializzazione, invia al Ministero della Sanità — dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria — una relazione che indichi i dati di vendita per il periodo e fornisca informazioni in merito agli allevamenti in cui il vaccino è stato utilizzato, nonché in merito alle risultanze relative all'isolamento e tipizzazione del virus di cui sopra.

5) revisione delle condizioni: le presenti modalità di farmacovigilanza sono da attuarsi, a completamento di quelle definite dal decreto legislativo 47/1997, per gli interi primi dodici mesi di commercializzazione del vaccino. Al termine di tale periodo il Ministero della Sanità — dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria — sottopone alla ulteriore valutazione della commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario la relazione finale e le informazioni fornite dalla società titolare dell'A.I.C..

A seguito di questa ulteriore valutazione saranno adottati tutti i necessari provvedimenti di modifica e/o integrazione delle suddette condizioni e ne sarà definita la durata nel tempo.

La vendita del prodotto medicinale per uso veterinario di cui trattasi potrà essere effettuata solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile e di copia del modulo di comunicazione previsto dal presente decreto.

Il prodotto medicinale per uso veterinario non può essere ceduto senza presentazione di entrambi i documenti.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modulo di comunicazione
vaccinazione di polli contro la bronchite infettiva
tramite vaccino «GALLIVAC IB88»

I.Z.S. competente per territorio
A.S.L. competente per territorio
Veterinario responsabile di azienda

L'azienda di allevamento ....
sita in .... Via/Località ....
....
Provincia .... A.S.L. ....
Comunica che i broiler Nr. ....
Allevati c/o ....
Sono stati vaccinati contro la IB ceppo CR88121
Con il prodotto «GALLIVAC IB88» lotto Nr. .....scadenza ....
Diagnosi effettuata da:
Veterinario responsabile allevamento - ❒
Nome ....
I.Z.S. competente per territorio - ❒
Firma ....

Data ....

Firma
....

01A4925

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni farmaci prefabbricati per uso veterinario

Estratto decreto n. 60 del 10 aprile 2001

I farmaci prefabbricati della Società Acme S.r.l. con sede legale in Cavriago (Reggio Emilia) via Portella della Ginestra, 9 codice fiscale 01305480350 glucosio 5% acme, fruttosio 20% acme, acqua per preparazioni iniettabili acme, ringer lattato con glucosio acme, ringer lattato acme, ringer con glucosio acme, elettrolitica reidratante III acme, sodio cloruro 0,9% acme nelle confezioni in flacone di vetro e contenitori in polipropilene sopra indicati continuano ad essere prodotti presso lo stabilimento della società Fresenius Kabi Italia S.p.a. Isola della Scala (Varese) via Camagre, 41, codice fiscale n. 00227080231 contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4923

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seroquel»

Estratto decreto n. 92 del 28 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SEROQUEL anche nelle forme e confezioni: «Compresse rivestite con film» confezione starter 6 compresse 25 mg + 3 compresse 100 mg + 1 compressa 200 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - (Milano), Palazzo Volta - via F. Sforza - c.a.p. 20080 - Italia, codice fiscale 00735390155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «Compresse rivestite con film» confezione starter 6 compresse 25 mg + 3 compresse 100 mg + 1 compressa 200 mg;

A.I.C. n. 032944062 (in base 10) 0ZFCXY (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: A;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, com ma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lett. *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislstivo n. 539/1992), con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Astrazeneca UK Limited stabilimento sito nel Regno Unito, Macclesfield (tutte le fasi), Astrazeneca Pharmaceuticals, stabilimento sito nel Delaware (USA), 587 Old Baltimore Pike - Newark (produzione bulk): Unipack Limited stabilimento sito in Shotgate Wickford Essex (UK), Wickford Business Park - Hurricane way (confezionamento).

Composizione:

1 cpr rivestita con film 25 mg:

principio attivo: quetiapina fumarato 28,78 mg pari a quetiapina 20 mg;

eccipienti: povidone 7 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 8,72 mg; cellulosa microcristallina 28,5 mg; lattosio monoidrato 19 mg; sodio amido glicolato 7 mg; magnesio stearato 1 mg; ipromellosa 2910 1,56 mg; macrogol 400 0,31 mg; titanio diossido 0,59 mg; ossido ferro giallo 0,02 mg; ossido ferro rosso 0,02 mg;

1 cpr rivestita con film 100 mg:

principio attivo: quetiapina fumarato 115,13 mg pari a quetiapina 100 mg;

eccipienti: povidone 10 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 10 mg; cellulosa microcristallina 73,07 mg; lattosio monoidrato 20,7 mg; sodio amido glicolato 18 mg; magnesio stearato 3,1 mg; ipromellosa 2910 3,91 mg; macrogol 400 0,78 mg; titanio diossido 1,44 mg; ossido ferro giallo 0,12 mg;

1 cpr rivestita con film 200 mg:

principio attivo: quetiapina fumarato 230,26 mg pari a quetiapina 200 mg;

eccipienti: povidone 20 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 20 mg; cellulosa microcristallina 146,14 mg; lattosio monoidrato 41,4 mg; sodio amido clicolato 36 mg; magnesio stearato 6,2 mg; ipromellosa 2910 7,81 mg; macrogol 400 1,56 mg; titanio diossido 3,13 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5150

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eucarbon»

Estratto decreto n. 186 del 13 aprile 2001

Specialità medicinale EUCARBON nella forma e confezione: «Compresse» 30 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Palagi n. 2 - 20129 Milano, codice fiscale 00752450155;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società F. Trenka nello stabilimento sito in Flatschacher strasse 57, A-9021 Klagenfurt, Austria.

Confezione autorizzate, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8. comma 10, della legge n. 537/1993:

«Compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 010410037 (in base 10) 09XQ1P (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: carbone vegetale 185 mg, senna foglie 105 mg, rabarbaro estratto secco 20 mg, zolfo sublimato 50 mg;

eccipienti: saccarosio, talco, gomma arabica, essenza di menta piperita, essenza di finocchio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: si usa per la stitichezza, in particolare se accompagnata da meteorismo intestinale (presenza di gas nell'intestino).

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicianale da banco o di automedicazione» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5151

Autorizzazione all'immisssione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aclotan»

Estratto decreto n. 199 del 13 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: ACLOTAN anche nelle forme e confezioni: «200 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 10 fiale e «300 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 10 fiale (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Vecchi & C Piam S.A.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Padre Semeria n. 5 Genova, codice fiscale n. 00244540100.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società biologici Italia laboratoires S.r.l., nello stabilimento sito in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, nella legge n. 537/1993;

«200 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 10 fiale - A.I.C. n. 029023076 (in base 10) - 0VPQV4 (in base 32);

Classe «a uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *A*) comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

«300 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 10 fiale - A.I.C. n. 029023088 (in base 10), 0VPQVJ (in base 32);

Classe «a uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *A*) comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione: ogni fiala da 200 mg contiene:

principio attivo: Dermatan solfato (sale sodico) 200 mg.

Eccipienti: sodio cloruro 18 mg - Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Composizione: ogni fiala da 300 mg contiene:

principio attivo: Dermatan solfato (sale sodico) 300 mg.

Eccipienti: sodio cloruro 27 mg - Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 3 ml.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della trombosi venosa profonda.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5152

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carboplatino DBL»

Estratto decreto NCR n. 206 del 17 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: CARBOPLATINO DBL nelle forme e confezioni:

«50 mg/5 ml soluzione iniettabile» - 1 flacone Onco-Vial;

«150 mg/15 ml soluzione iniettabile» - 1 flacone Onco-Vial;

«450 mg/45 ml soluzione iniettabile» - 1 flacone Onco-Vial, (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società Faulding farmaceutici r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via Fiorelli n. 12, codice fiscale n. 07129970633;

Produttore: la produzione il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata, è effettuata da:

D.B.L. FH Faulding & Co. Ltd nello stabilimento sito in Lexia Place Mulgrave Victoria, (Australia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, nella legge n. 537/1993:

«50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 flacone Onco-Vial;

A.I.C. n. 028491049 (in base 10) - 0V5H9S (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, com ma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

«150 mg/15 ml soluzione iniettabile» 1 flacone Onco-Vial;

A.I.C. n. 028491052 (in base 10) - 0V5H9D (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, com ma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«450 mg/45 ml soluzione iniettabile» 1 flacone Onco-Vial;

A.I.C. n. 028491064 (in base 10) - 0V5H9S (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 dello legge 23 dicembre 1999, n. 488:

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

Composizione: ogni flacone da 50 ml contiene:

principio attivo: carboplatino mg 50;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q. b. a ml 5.

Ogni flacone da 150 ml contiene:

principio attivo: carboplatino mg 150;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q. b. a ml 15.

Ogni flacone da 450 ml contiene:

principio attivo: carboplatino mg 450;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q. b. a ml 45.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del carcinoma ovarico, trattamento del teratoma, trattamento del carcinoma del polmone a piccole cellule.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5153

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adiugrip»

Estratto decreto AIC/UAC n. 574 del 27 marzo 2001

Specialità medicinale: ADIUGRIP.

Titolare AIC: Aventis Pasteur MSD S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Aldobrandeschi n. 15 - 00163 Roma.

Confezioni autorizzate numeri di AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: 10 siringhe preriempite 0,5 ml uso IM AIC n. 034399028/M (in base 10), 10TSTN (in base 32).

Forma Farmaceutica: sospensione iniettabile in emulsione

Classificazione ai sensi della legge 537/1993 D.M. del 5 Luglio 1996: classe «C» Medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 dose da 0,5 ml il vaccino influenzale è costituito dagli antigeni di superficie dei seguenti ceppi, coltivati ir uova e adiuvati con MF59C.1:

A/Moscow 10/1999 (H3N2) ceppo equivalente

(A/Panama/2007/1999 Resvir 17 15 mcg HA

A/New Caledonia 20/1999 (H1N1) ceppo equivalente

(A/New caledonia 20/1999 IVR 116 15 mcg HA

B/Beijing (184/1993 ceppo equivalente

(B/Yamanashi/166/1998 15 mcg HA

Adiuvante: MF59C.1 è un adiuvante esclusivo (Brevetto EP 0 399 843 B1): 9,75 mg d squalene: 1,175 mg di cui polisorbato 80; 1,175 mg di sorbitan trioleato; 0,66 mg di citrato di sodio, 0,04 mg di acido citrico e acqua per preparazioni iniettabili.

Eccipienti; sodio cloruro, potassio cloruro, potassio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico biidrato, magnesio cloruro esaidrato, calcio cloruro biidrato, thiomersal (conservante 0,05 mg) acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore Chiron S.p.a. — Sociville (SI) Loc. Bellaria-Rosia

Indicazioni terapeutiche immunizzazione attiva contro l'influenza negli anziani (65 anni di età), specialmente in soggetti con un maggior rischio di complicazioni associate, (ad esempio soggetti affetti da malattie croniche, come diabete, disturbi cardiovascolari e respiratori).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5012

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metocal Vitamina D3»

Estratto decreto AIC/UAC n. 579 del 6 aprile 2001

Specialità medicinale: METOCAL VITAMINA D3.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l., via Valosa di Sopra n. 9 - 20052 Monza (Milano).

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 20 compresse masticabili in blister pvc/pvdc/al da 600 mg + 400 UI A.I.C. n. 035027010/M (in base 10), 11DY22 (in base 32);

confezione: 30 compresse masticabili in blister pvc/pvdc/al da 600 mg + 400 UI A.I.C. n. 035027022/M (in base 10), 11DY2G (in base 32);

confezione: 60 compresse masticabili in blister pvc/pvdc/al da 600 mg + 400 UI A.I.C. n. 035027034/M (in base 10), 11DY2U (in base 32);

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 11.697 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 19.300 (IVA inclusa).

Le altre due confezioni sono classificate in classe «C».

Forma farmaceutica: compresse masticabili.

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa masticabile contiene:

principi attivi: 1500 mg di calcio carbonato (corrispondenti a 600 mg di calcio), 4.00 mg di colicalciferolo concentrato in polvere (corrispondenti a 400 UI di colicalciferolo);

eccipienti: xilitolo, D-mannitolo, magnesio stearato, silice colloidale anidra, amido di mais pregelatinizzato, idrossitoulene mutilato (E321), olio di arachide, saccarosio, gelatina, amido modificato, sodio alluminio silicato, aroma tutti i frutti.

Produzione, controllo e confezionamento: Opfermann Arzneimittel GmbH Robert Koch Strasse 2 - 51674 Wiehl Germania.

Indicazioni terapeutiche:

correzione degli stati di carenza concomitante di vitamina D e calcio in soggetti anziani;

supplemento di vitamina D e calcio in aggiunta a terapie specifiche per il trattamento dell'osteoporosi in soggetti con carenza concomitante di calcio e vitamina D accertata o ad alto rischio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5008

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Carbesia»

Estratto decreto n. 64 del 10 aprile 2001

Specialità medicinale per uso veterinario CARBESIA chemioterapico a base di Imidocarb diproprionato, nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101952024 (cavalli sportivi);

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101952012 (cavalli sportivi);

flacone da 5 ml - A.I.C. n. 101952036 (per cani).

Titolare A.I.C.:

Schering-Plough S.p.a. - Milano via Ripamonti n. 89 codice fiscale 00889060158

Modifiche apportate: Specie di destinazione e relativa nuova confezione: è autorizzato l'uso del prodotto anche alla specie bovina e la nuova confezione:

flacone da 100 ml A.I.C. n. 101952051.

Tempi di sospensione:

Le carni provenienti dai bovini trattati non possono essere adibite all'alimentazione umana durante il trattamento e per un periodo di 90 giorni dall'ultima somministrazione.

Il latte degli animali trattati non deve essere usato per l'alimetazione umana o per la trasformazione industriale durante il trattamento e per un periodo di sette giorni (14 mungiture) dall'ultima somministrazione.

Indicazioni terapeutiche:

Carbesia è indicato nella terapia, nella profilassi e nella sterilizzazione delle infezioni sostenute dagliemo-parassiti Babesia bigemina, Babesia divergens e Babesia bovis.

Carbesia, inoltre, rappresenta il farmaco d'elezione nelle terapie delle infezioni sostenute da anaplasma marginale.

Validità: 24 mesi

Regime di dispensazione:

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

È revocata su rinuncia della ditta interessata l'autorizzazione all'immissione in commercio per le confezioni: flacone da 10 ml e flacone da 5 ml rispettivamente all'uso nei cavalli e per i cani.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

01A4921

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Levosol GA» e «Levosol PA».

Estratto provvedimento n. 78 del 10 aprile 2001

Specialità medicinali per uso veterinario:

LEVOSOL GA - flacone da 100 ml e flacone da 500 ml - registrazione n. 24201

LEVOSOL PA - flacone da 10 ml - registrazione n. 24201/1.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. - via Nettunense km. 20,300 - Aprilia (LT).

Oggetto del provvedimento: assegnazione numeri di AI.C. Alle confezioni delle specialità medicinali di seguito elencate sono assegnati i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuna indicati:

«Levosol GA»:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102089036;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102089012.

«Levosol PA»:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102170014.

I lotti già prodotti con i numeri di registrazione in precedenza autorizzati, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4927

Comunicato concernente: «Classificazione della specialità medicinale per uso umano "Colazide"»

Nella parte del comunicato «Classificazione della specialità medicinale per uso umano COLAZIDE» decreto AIC/UAC n. 144/2001) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2001, ove si legge: AIC n. 033858044/M, leggasi: AIC n. 033862044/M.

Inoltre si evidenzia che il decreto di classificazione della specialità medicinale suddetta pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001 si deve intendere come non pubblicato.

01A5009

Comunicato concernente: «Classificazione della specialità medicinale per uso umano "Balzide"»

Nella parte del comunicato «Classificazione della specialità medicinale per uso umano BALZIDE» (decreto AIC/UAC n. 145/2001), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 74 del 29 marzo 2001.

Dove sono elencate tutte le confezioni aggiungasi:

672 capsule rigide 750 mg - AIC n. 033858061/M (in base 10), 10985F (in base 32).

01A5010

Comunicato concernente: «Estratto decreto AIC/UAC/564 dell'8 marzo 2001 - Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Sleepia"».

Nella parte del comunicato «Estratto decreto AIC/UAC/564 dell'8 marzo 2001 - Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale SLEEPIA», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001.

Alla pag. 76 dove è scritto «Pfizer Consumer Helath Care», leggasi: «Pfizer Consumer Health Care».

01A5011

Comunicato concernente: «Estratto decreto AIC/UAC/561 del 15 febbraio 2001 - Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Tobi"».

Nella parte del comunicato «Estratto decreto AIC/UAC/561 del 15 febbraio 2001 - Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale TOBI», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001.

Alla pagina 75 dove è scritto: «A.I.C. n. 034767018/M (in base 10), 115058 in (base 32)» leggasi: «A.I.C. n. 034767018/M (in base 10), 11505B (in base 32)».

01A5013

Comunicato concernente: «Estratto decreto AIC/UAC/524/2000», concernente autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Oxis».

Nella parte del comunicato «Estratto decreto AIC/UAC/524» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 34 del 10 febbraio 2001, alla pagina 30 dove è scritto: «0ZSM9 (in base 32)» leggasi: «0ZSMJ».

01A5014

Comunicato concernente: «Classificazione della specialità medicinale per uso umano "Prelectal"»

Nella parte del comunicato «Classificazione della specialità medicinale per uso umano PRELECTAL» (decreto AIC/UAC n. 143/2001), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001, ove si legge: «Istituto farmacologico Stroder» leggasi: «Istituto farmaco biologico Stroder».

01A5015

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Pâté gaumais» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 56 del 22 febbraio 2001, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Association pour l'usage, la défense et la promotion du pâté gaumais et de son appelation - Virton (B), ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto alimentare di cui all'allegato I del regolamento predetto - tipo 1.8, denominato «Pâté gaumais».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Divisione VI qualità - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto dall'art. 7, paragrafo n. 2, del predetto regolamento comunitario.

01A4904

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Sostituzione dei fogli relativi all'iscrizione all'Albo nelle categorie 4 e 5. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione 17 dicembre 1998, n. 001, concernente l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Con deliberazione dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in data 7 marzo 2001, si è provveduto alla sostituzione dei fogli relativi all'iscrizione all'Albo nelle categorie 4 e 5.

01A5174

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dei trasporti e della navigazione, recante: «Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Vieste». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2001).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 31, seconda colonna, penultimo e ultimo rigo, dove è scritto: «... particella n. *1086*», leggasi: «... particella n. *1806*».

01A5041

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651109/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 0 9 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77